



TRIBUNALE DI NAPOLI

Prot. n. 2368 /2017

Napoli, 20 novembre 2017

Oggetto: Patrocinio a spese dello Stato nel Settore Civile.

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli

e, p.c., ai Presidenti del Settore Civile

al Coordinatore amministrativo del Settore Civile

all'Ufficio Innovazione

Questo Ufficio, al fine di semplificare gli adempimenti connessi al servizio relativo al Patrocinio a Spese dello Stato nel settore civile, con il preciso intento di ridurre i tempi di decisione sulle istanze di liquidazione degli onorari e delle spese derivanti da prestazione professionale, evitando la sospensione delle istanze incomplete della documentazione necessaria, intende, analogamente a quanto già fatto nel Settore Penale del Tribunale, invitare le SS.LL. a valutare la possibilità di stipulare in materia un apposito Protocollo.

Nell'attesa si reputa opportuno, per i fini su individuati, comunicare a codesto Consiglio quali siano le modalità richieste da questo Ufficio affinché i sigg.ri Avvocati possano regolarizzare gli atti nei procedimenti con parti ammesse al P.S.S., nonché quali siano le modalità per inoltrare le istanze di liquidazione delle spese e degli onorari a favore degli Avvocati che rappresentano parti ammesse al predetto beneficio.

REGOLARIZZAZIONE IMPORTI PRENOTATI A DEBITO

La Nota del Ministero della Giustizia Prot. DAG 14.7.2015.0103148.U, uniformandosi all'orientamento assunto dalla Suprema Corte di Cassazione, ha ritenuto che la decorrenza degli effetti dell'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato sia da ricondurre al deposito dell'atto

introduttivo in cancelleria, per cui qualora l'istanza di ammissione sia antecedente alla nota citata e non sia ancora intervenuta la relativa delibera di ammissione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, “sarà onere della parte istante depositare presso la cancelleria competente e senza indugio il provvedimento di ammissione al patrocinio a carico dello Stato”.

In considerazione di quanto su espresso, qualora un Avvocato rappresenti parti ammesse al PSS e intenda **iscrivere a ruolo presso questo Tribunale dei procedimenti civili con il beneficio della prenotazione a debito del Contributo Unificato e dei diritti forfettizzati per spese di notifica (se dovuti) occorrerà:**

- allegare alla nota di iscrizione a ruolo ricevuta del deposito della istanza al COA (da intendersi come ricevuta dei messaggi di pec con cui l'Avvocato ha inoltrato l'istanza al Consiglio per la delibera)

inoltrare alla cancelleria in busta telematica il relativo provvedimento di ammissione del Consiglio (anche se negativo) ai fini della regolarizzazione della prenotazione a debito del contributo unificato, senza attendere il momento di richiesta della liquidazione dei compensi, immediatamente dopo averne ricevuto riscontro e, in ogni caso, non oltre la prima udienza (fatta salva l'ipotesi di procedimenti che, per la natura cautelare, prevedano una fissazione di udienza immediata).

ISTANZA DI LIQUIDAZIONE

Ai fini della liquidazione delle spese e degli onorari ai sensi degli artt. 82 e 83 del DPR 115/2002 l'Avvocato della persona ammessa al patrocinio a spese dello stato, visto l'art. 83-bis del medesimo TUSG, inoltrerà telematicamente apposita istanza di liquidazione utilizzando il modello allegato alla presente, scaricabile altresì dal sito di questo Tribunale (www.tribunalenapoli.it).

I modelli dovranno essere compilati informaticamente e, dopo averli salvati in formato PDF (con l'apposita funzione attiva sul modello) trasmessi, prima della definizione del giudizio, in un'unica busta telematica, con indicazione nel campo NOME BUSTA del redattore: “ISTANZA LIQUIDAZIONE PSS”, avendo cura di selezionare l'ISTANZA GENERICA e, al momento del deposito, dopo “Abilita la scelta” ***“deposito istanza liquidazione patrocinio”*** unitamente ai seguenti documenti:

1. Copia del ricorso con relativo mandato (se non inviato telematicamente o comunque già presente nel fascicolo informatico)
2. Domanda di ammissione al beneficio del P.S.S. del proprio assistito rivolta al COA e relativa attestazione di ricezione (cartacea o a mezzo pec)
3. delibera di ammissione del proprio assistito al P.S.S.;

4. attestazione relativa alla iscrizione all'Albo degli Avvocati per il P.S.S. e autocertificazione sulla permanenza del predetto requisito, nonché dichiarazione di cui all'art. 85 del DPR 115/2002 e documentazione reddituale costituita da:

a) nel caso di procedimenti di competenza della Sezione Specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale dalla certificazione richiesta dall'art. 79, co 3, del D.P.R. 115/2002 , ovvero da una dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art 94 del predetto TUSG

5. negli altri casi certificazione ISEE del richiedente e dei conviventi maggiorenni relativa all' anno di imposta precedente la costituzione delle parti con allegato stato di famiglia

6. nota spese.

Si rappresenta altresì che, così come concordato con i Presidenti delle sezioni civili di questo Tribunale, l'istanza sarà posta in evidenza al giudice solo quando la documentazione risulterà completa.

Nel ringraziare per la fattiva collaborazione che si vorrà prestare, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Amministrativo
Maura Migliaresi



Il Presidente del Tribunale
Ettore Ferrara

